

PUNTO DI VISTA

A PAG. 19

**Una legge
che spacca
l'azienda**

L'azione dei Pm di Milano contro le quattro banche estere nella vicenda Parmalat è una delle ultime, ma più eclatanti, applicazioni di una normativa che in Italia è ancora assai «snobbata» sia dagli imprenditori sia dagli

studiosi «tradizionalisti» del diritto societario. Ossia, il decreto legislativo n. 231 del 2001, che ha introdotto in Italia il modello della responsabilità delle società per illeciti dei dipendenti.

PUNTO DI VISTA

La legge che spacca le gerarchie aziendali

RANIERI RAZZANTE*

L'azione della Procura di Milano contro le quattro banche estere che sarebbero state coinvolte nel crac Parmalat è una delle ultime, ma senza dubbio più eclatanti, applicazioni di una normativa che in Italia è ancora assai «snobbata» sia dagli imprenditori sia dagli studiosi «tradizionalisti» del diritto societario. Mi riferisco al decreto legislativo n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro Paese il modello, di derivazione anglosassone, della responsabilità delle società per fatti illeciti commessi da propri organi di vertice o da dipendenti.

Il dibattito, ai tempi della sua introduzione, fu molto acceso e vedeva schierati, da una parte, i difensori della responsabilità penale «personale», cardine del nostro diritto penale, e, dall'altra parte, i fautori dell'estensione di fatto della stessa ai soggetti giuridici per i quali il reato compiuto dai loro dipendenti e «soggetti apicali» (come la legge li definisce) aveva prodotto in qualche modo un beneficio. La logica della normativa, che riprende quella dei cosiddetti «compliance programs» americani (sulla base dei quali, come si sarà notato, molte società scorrette sono state decapitate ed estromesse dal mercato), è molto semplice. Se un amministratore piuttosto che un dipendente della società, commettendo un reato, apportano alla stessa un interesse o un vantaggio, essi risponderanno personalmente del reato, mentre la società verrà chiamata, nel medesimo procedimento penale, a rispondere – in buona sostanza – per non aver impedito il verificarsi dell'evento.

Ciò sempre che, ovviamente, l'accusa dimostri che il reato in questione ha apportato un vantaggio (anche non economico) all'ente, e che quest'ultimo non aveva predisposto nessun modello aziendale di prevenzione della potenziale commissione di taluni reati, facilitata dai ruoli e dai settori di operatività dei soggetti coinvolti. Nel caso Parmalat, le banche estere principali fornitrici di servizi all'impresa di Collecchio (**Deutsche Bank**, Citigroup, **Morgan Stanley** e Bank of America) si sarebbero avvantaggiate di profitti derivanti dal reato di aggiotaggio commesso da loro funzionari. Questo reato consiste nella diffusione di notizie, non importa se artatamente costruite o veritiere, circa l'operatività di un'azienda (soprattutto, delle sue policy, del sistema di governance, del bilancio, delle quotazioni, ecc.), allo scopo di alterarne, a proprio vantaggio, il valore delle azioni.


I Pm di Milano ipotizzano che le comunicazioni al mercato, fatte da Parmalat in ossequio alle regole della Consob sulle emissioni di titoli (in questo caso, obbligazioni), siano state scritte con le banche interessate, falsando i dati essenziali sulla situazione del gruppo, che da lì a pochi mesi sarebbe fallito. Nel frattempo, extra-profitti dalla vendita dei titoli, per 120 milioni di euro, sarebbero finiti nelle casse degli istituti di credito e di Parmalat stessa, e per questo i magistrati ne chiedono la confisca, oltre alla sanzione pecuniaria di 3,6 milioni di euro da ripartirsi tra le quattro banche e alla condanna a 1 anno/1 anno e 4 mesi di reclusione per i managers che hanno costruito il meccanismo. Pur avendo un codice di condotta, dettato proprio nel rispetto del decreto n. 231 del 2001, la Parmalat non è riuscita (ma qui ci sarebbe l'aggravante della volontarietà) a impedire che il comportamento dei suoi manager, in concorso con quelli delle banche, costituisse reato e avvan-



■ SELPRESS ■
www.selpress.com

taggiasse la società. Al di là del procedimento giudiziario, che deve fare il suo corso senza le nostre valutazioni, la circostanza che nel processo Parmalat anche questo «affluente» della responsabilità amministrativa della società sia confluito nel mare delle accuse e degli accusati assume un ulteriore significato. Sì, perché è legge di mercato – e non solo penale – che chi commette reati venga punito. In materia finanziaria, non è peregrino pensare che reputazione e soldi siano un mix ad alta deterrenza contro i comportamenti in frode ai risparmiatori. E le misure previste dal decreto n. 231 ne costituiscono una palmare evidenza. Il «non potevo sapere», nel caso di società e di operazioni che non possono che passare per decisioni condivise, è assai arduo da sostenere. Qui economia e diritto viaggiano insieme, in un connubio ben riuscito, come non capita spesso quando questi due spazi del sapere si incontrano e si confrontano.

**Presidente Aira www.airant.it*



**In questo caso,
economia e
diritto viaggiano
insieme,
in un connubio
che è raro
tra le due
discipline**